Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Venerdì, 16 febbraio** — **Numero 39**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'Interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 235, che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-923 per spese concernenti i risarcimenti dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 193 « Anticipazioni all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è diminuito di lire trecentomilioni (L. 300.000.000) e la somma stessa è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 192-*bis* « Indennità a pagamento immediato per il risarcimento dei danni di guerra, da liquidare dal Comitato centrale presso la Corte d'appello di Venezia ai termini del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 7 ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 236, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-1923, per spese concernenti i servizi del tesoro.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 77: « Spese pei servizi del tesoro », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato di lire settecentomila (L. 700.000).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1840, che costituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona A (Sette Bagni) dell'Agro romano.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 52;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1922 che espropria alcuni terreni dell'Agro romano, zone Settebagni, Prima Porta, Quarticciolo o Casa Calda, Settecamini, Cecchina-Agazzano, Capannelle, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esso approvati;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1922, che approva i piani definitivi di detti centri e l'elenco definitivo dei proprietari espropriati;

Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto col Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro Romano zona *A* Sette Bagni avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Il Consorzio è composto dei proprietari dei lotti compresi in detta zona, costituita di parte delle tenute Settebagni, Marcigliana, Inviolatella, Rotti, site nel comune di Roma tra la ferrovia Roma-Orte ed il Tevere, distinte in catasto ai nn. 74, 75, 77, 78 della mappa 35 ai numeri 67-66-56-*a*, 57-*a*, 63-*a*, 66-*b*, 66-*c*, 145-*b*, 145-*c*, della mappa 12 e confinante a nord colla restante porzione della tenuta Marcigliana, a est colla restante porzione della tenuta Marcigliana e colla via Salaria e la via ferrata Roma-Orte, a sud con la restante porzione della tenuta Sette Bagni, a ovest col Tevere.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro, dai Ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Statuto del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di Sette Bagni

Scopi del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura, in Agro Romano, zona *A*, Sette Bagni ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'energia elettrica per impiego agricolo;

d) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua per irrigazione;

e) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua potabile;

f) a tutte le altre opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreni sopra indicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:

1° l'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata;

2° il Consiglio di Amministrazione;

3° il Collegio dei probiviri.

Assemblea generale

Art 3.

L'assemblea generale degli acquirenti si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per la elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, semprechè lo esigano gli interessi del Consorzio a giudizio del Consiglio di amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno un terzo dei lottisti. Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quello straordinario su richiesta dei lottisti entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà, per ambedue, esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione, però, qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti siano pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre il proprio voto darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi e degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare l'unione del Consorzio con altri Consorzi del genere in federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio di amministrazione

Art 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 5 membri eletti dall'assemblea generale, e si rinnova ogni biennio.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza in cui il preavviso può esser fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti

Art. 13.

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade di diritto dalla carica.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contribuenti e i pagamenti del segretario cassiere.

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli già eseguiti;

i) provvedere, nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità, a tutti gli atti che possano essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze;

b) di eseguire e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per l'appalto dei lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare l'osservanza dello statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero per l'agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persona, anche estranea, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito di idonea cauzione.

Probiviri

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

Art. 19.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda, il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 20.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà anche a mezzo di ispezioni la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto e regolamenti può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 21.

Il Governo sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, sul conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione della amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 22.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

Art. 23.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 25.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina, il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 17 dicembre 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.
Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 169, che fissa la consistenza numerica dei ruoli del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione e reca norme per il completamento di detti ruoli e per l'estensione al Commissariato stesso dei provvedimenti di carattere generale concernenti le pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma delle pubbliche Amministrazioni;

Ritenuta la necessità che ai servizi dell'emigrazione venga concesso soltanto il personale direttivo ed esecutivo strettamente indispensabile e particolarmente idoneo alle funzioni tecniche che deve disimpegnare;

Ritenuta altresì la necessità di fissare in quali forme le disposizioni di carattere generale concernenti le Amministrazioni dello Stato possono venire estese al Commissariato generale dell'emigrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli numerici del personale tecnico e amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione, sono confermati nell'attuale consistenza quale risulta dall'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205.

Le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico di cui all'ultimo comma dell'art. 66 predetto, e quelle relative all'assunzione del personale straordinario previsto dall'art. 1 del testo unico della legge sull'emigrazione, verranno fissate con decreto Reale promosso dal Ministro per gli affari esteri il quale, d'accordo coi Ministri interessati, potrà destinare in temporaneo servizio al Commissariato generale dell'emigrazione funzionari di altre Amministrazioni, fissando loro, con suo decreto, le eventuali indennità.

Art. 2.

Fino a tutto il 31 dicembre 1923 l'incarico di commissario dell'emigrazione potrà venire conferito, con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, anche a persone estranee alla pubblica Amministrazione.

Il commissario dell'emigrazione così nominato avrà diritto, per la durata dell'incarico, ad una indennità da stabilirsi mediante decreto Reale in conformità delle disposizioni di cui all'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione.

Art. 3.

Fino a tutto il 31 dicembre 1923 i posti di consigliere aggiunto che siano vacanti o che si renderanno tali nei ruoli dell'emigrazione, potranno venire conferiti con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri:

a) a persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato e a quella del Commissariato generale dell'emigrazione, che abbiano dato prova di possedere speciale attitudine pratica a tale ufficio;

b) agli agenti consolari, addetti dell'emigrazione, corrispondenti del Commissariato all'estero, quando abbiano reso all'Amministrazione del Commissariato stesso particolari servizi.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i posti di primo segretario e primo ragioniere vacanti nei ruoli dell'emigrazione, potranno venire conferiti agli attuali segretari e ragionieri che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero per gli affari esteri, ne siano ritenuti meritevoli, entro il 31 dicembre 1923.

Art. 5.

I posti attualmente vacanti e quelli che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre 1923 nel primo grado di ciascuna categoria, potranno venire coperti, mediante concorsi pubblici, secondo le norme da emanarsi con decreto Ministeriale.

I combattenti che prestano o prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922, e che prestano lodevolmente l'opera loro nelle Istituzioni private di assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato, potranno essere nominati al primo grado di ogni categoria quando, possedendo il titolo di studio necessario, prendano parte ai relativi concorsi e vi conseguano l'idoneità.

Per i posti della carriera d'ordine è equipollente al titolo di studio il servizio lodevolmente prestato da oltre un anno, in mansioni inerenti alla predetta carriera negli Uffici del Commissariato generale dell'emigrazione.

Il numero di tali ammissioni non può però superare quello dei posti messi a concorso.

Non sarà chiesto il requisito dell'età per queste ultime ammissioni e per coloro che prestano servizio alle dipendenze del Commissariato da epoca anteriore al 24 maggio 1915.

Art. 6.

Qualsiasi provvedimento di carattere generale concernente le Amministrazioni dello Stato avrà effetto per il Commissariato generale dell'emigrazione solo quando sia stato esteso ad esso con decreto del Ministro per gli affari esteri.

In caso di provvedimenti che importino aumento di spesa, dovrà essere previamente sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell' migrazione.

Le disposizioni di carattere amministrativo e contabile relative alle Amministrazioni che gravano sul bilancio dello Stato non sono applicabili al bilancio del Fondo per l'emigrazione quando la materia sia diversamente disciplinata dal regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per la emigrazione approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556 o da altre norme successive emanate in base all'art. 65 della legge 13 novembre 1919, n 2205, eccettuato il caso in cui sia fatta nelle predette disposizioni speciale menzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 225, contenente disposizioni per l'ammissione nella carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla carriera diplomatico consolare si accede mediante unico esame di concorso a cui potranno partecipare tutti i cittadini del Regno forniti dei seguenti requisiti:

a) età non minore di anni 21 nè maggiore dei 30;

b) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

c) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;

d) avere tenuto sempre lodevole condotta;

e) avere la laurea in legge oppure l'attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti reali, venne stato esteso le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5830, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Non si possono indire concorsi per un numero di posti superiore a quelli vacanti nei ruoli.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non può essere ammesso ad un terzo.

Art. 2.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, volontari al Ministero degli affari esteri a titolo di tirocinio e in tale qualità saranno esclusivamente destinati a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera e l'assegnazione ai gradi di addetto di Legazione o di addetto Consolare; coloro pei quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno prolungare per un altro anno il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio definitivo.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole, essi dovranno essere congedati e non avranno diritto a compensi nè indennità di sorta.

Art. 3.

L'assegnazione ad addetto di legazione ed addetto consolare sarà fatta a giudizio insindacabile del Ministro degli affari esteri, fra coloro che hanno ottenuto lo scrutinio favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 6.

Art 4.

I gradi del ruolo diplomatico sono:

Ministro plenipotenziario.

Consigliere di Legazione.

Primo segretario di Legazione.

Secondo segretario di Legazione.

Terzo segretario di Legazione.

Addetto di Legazione.

I gradi del ruolo consolare sono:

Console generale.

Console.

Vice console.

Addetto consolare.

Art. 5.

Oltre il normale reclutamento per concorso, fatto mediante nomine a scelta fra i volontari, si procederà d'ora innanzi ad un parziale reclutamento nei vari gradi del ruolo diplomatico mediante trasferimento di funzionari dal ruolo consolare.

Per effettuare tale reclutamento, quaranta posti che, diminuendoli nel ruolo consolare verranno trasferiti nel ruolo diplomatico, saranno costantemente riservati a funzionari consolari.

Non saranno compresi in tal numero i passaggi che potranno avvenire dal ruolo diplomatico al consolare, e viceversa, per mutua compensazione.

I posti in aumento nel ruolo diplomatico saranno portati in aggiunta agli organici di ciascun grado nella seguente misura:

Ministri plenipotenziari di 2ª classe, n. 10.
Consiglieri di Legazione, n. 7.
Primi segretari di Legazione, n. 7.
Secondi segretari di Legazione, n. 8.
Terzi segretari di Legazione, n. 8.

In corrispondenza saranno diminuiti gli organici dei vari gradi del ruolo consolare nella seguente misura:

Consoli generali, n. 10.
Consoli, n. 15.
Vice consoli, n. 15.

Gli organici definitivi così risultanti in ciascun ruolo sono fissati come dalla tabella *A* allegata.

Art. 6.

I trasferimenti dal ruolo consolare al diplomatico dovranno avvenire esclusivamente a scelta ma in quei gradi del ruolo consolare ove, da una tabella unica dei funzionari dei due ruoli disposti in ordine di anzianità di servizio, risulti che gli stipendi raggiunti dai funzionari del ruolo consolare siano inferiori a quelli raggiunti dai funzionari diplomatici di pari anzianità.

Man mano che si renderanno vacanti posti del ruolo diplomatico occupati da funzionari provenienti da quello consolare, sarà proceduto a nuovi trasferimenti secondo il criterio sopra accennato.

I funzionari trasferiti prenderanno posto in base alla loro anzianità di servizio.

Art. 7.

Tutti i trasferimenti avverranno mediante determinazione insindacabile del Ministro degli affari esteri, sentita una Commissione speciale di cui faranno parte il segretario generale del Ministero degli affari esteri, presidente, un consigliere di Stato, due Ministri plenipotenziari di 1ª classe ed un console generale.

Saranno titoli di preferenza per il trasferimento, oltre quello del lodevole servizio prestato al Ministero per un periodo non minore di due anni, i meriti acquisiti dai funzionari consolari nello studio di luoghi e di fattori tecnici per i quali in un determinato momento non si trovino nel ruolo diplomatico eguali competenze.

Salvo che per i Ministri plenipotenziari, il cui trasferimento dovrà avvenire per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, e per coloro che abbiano in passato almeno otto anni di servizio lodevole al Ministero, la determinazione del Ministro dovrà essere confermata con nuovo decreto dopo che i funzionari trasferiti abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio effettivo al Ministero, consecutivi alla determinazione del trasferimento.

Durante tale periodo, e salvo, in caso di mancata conferma, a rientrare nel ruolo consolare, essi godranno in tutto e per tutto dei diritti inerenti al nuovo ruolo.

Art. 8.

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare saranno effettuate esclusivamente col criterio della scelta sulla base del merito comparativo.

Le promozioni ai gradi di consiglieri di Legazione e di console, salvo che avvengano per meriti singolari, dovranno essere effettuate in base a concorso per titoli e per esame. Questo dovrà consistere nello svolgimento, entro un congruo termine, di un tema che sarà diramato dal Ministero con carattere politico e storico o economico per il concorso a consigliere, e con carattere giuridico o sociale o commerciale per il concorso a Console.

Lo svolgimento di tale tema dovrà avvenire da parte di ciascun funzionario nella sede ove presta servizio.

Al concorso per consigliere di legazione potranno partecipare i primi segretari con due anni di grado e dieci di servizio; a quello per Console i vice consoli con sei anni di servizio.

I titoli da valutare per tale concorso saranno unicamente quelli conseguiti nel servizio diplomatico e consolare e quelli di guerra.

Le graduatorie dei concorsi saranno fatte dalle competenti Commissioni di avanzamento cui saranno aggregati un consigliere di Stato ed un professore ordinario di Università.

Con successivo regolamento saranno stabilite le modalità per l'esecuzione del presente articolo.

Art. 9.

Per il ruolo diplomatico funzionerà una Commissione di avanzamento composta dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri – presidente – dal segretario generale, dal direttore generale degli affari generali e da due funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario.

Per il ruolo consolare funzionerà una Commissione di avanzamento composta dal sottosegretario di Stato, presidente, dal segretario generale, dal direttore generale degli affari generali e da due funzionari di grado non inferiore a console generale.

Per lo scrutinio dei volontari funzionerà una Commissione unica composta dalla fusione di quella diplomatica con quella consolare.

Art. 10.

Per ottenere la promozione al grado di consigliere e di Ministro plenipotenziario i funzionari dovranno avere compiuto rispettivamente 10 e 16 anni di servizio; e rispettivamente 8 e 14 anni di servizio per la promozione al grado di Console o Console generale. A tali limiti potrà derogarsi solo nei casi di promozione per meriti singolari, le quali non interverranno se non col voto unanime delle rispettive Commissioni di avanzamento.

Queste dovranno, caso per caso, essere invitate dal Ministro a esprimere parere se un determinato funzionario sia meritevole di tale eccezionale promozione.

Art. 11.

Per tutti i giudizi inerenti alla concessione degli aumenti periodici degli stipendi ai funzionari della carriera diplomatico-consolare sarà competente la Commissione di avanzamento.

Art. 12.

Si applicheranno all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei funzionari della carriera diplomatico-consolare tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

Art. 13.

In caso di meriti assolutamente singolari e di spiccate attitudini alle mansioni di una categoria superiore, il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, può procedere al trasferimento a categoria superiore di funzionari appartenenti a ruoli di categoria inferiore del Ministero degli affari esteri. Il funzionario da trasferire, il quale dovrà avere in ogni caso almeno dodici anni di carriera, deve ottenere il parere favorevole all'unanimità tanto della Commissione di avanzamento del ruolo di provenienza, quanto di quella del ruolo ove dovrebbe essere assegnato. Dette Commissioni saranno appositamente interpellate, caso per caso, e dovranno esaminare, oltre i consueti requisiti di merito, se la persona proposta possegga tutte le qualità di ordine intellettuale, morale e sociale, inerenti alla nuova funzione.

Il Ministro degli affari esteri non potrà valersi della facoltà di cui al presente articolo se non una volta ogni triennio, restando fermo che non esiste nè un obbligo dell'Amministrazione nè un diritto dei funzionari a che in ognuno di tali periodi debba essere necessariamente effettuato un passaggio. Il computo dei trienni avrà inizio dalla data del primo trasferimento in applicazione della facoltà di cui al presente articolo.

I funzionari trasferiti saranno assegnati nel nuovo ruolo in base alla loro anzianità di servizio, ma prenderanno posto in coda al grado di assegnazione.

Art. 14.

Ai Ministri plenipotenziari che hanno incarico di direttore generale al Ministero sarà corrisposto, oltre la indennità di carica, un assegno pari a metà dello stipendio.

Art. 15.

Un funzionario dello Stato di grado non inferiore a quello di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario o equiparato, ma che abbia prestato in ogni caso effettivo servizio nel ruolo diplomatico o consolare, è preposto, sotto l'alta direzione del Ministro e del Sottosegretario di Stato, col titolo di segretario generale, alla trattazione degli affari del Ministero.

Al segretario generale spetterà un assegno equivalente a due terzi dello stipendio oltre l'indennità di carica prevista per i direttori generali.

Al medesimo sarà assegnato, quando non faccia parte dei ruoli della carriera diplomatico-consolare, un trattamento, sotto forma di assegno ad personam, pari a quello che spetterebbe ad un Ministro plenipotenziario di 1ª classe.

Art. 16.

Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato, per talune residenze, di quattro o sei dodicesimi a seconda della distanza dalla patria e dei disagi, delle condizioni del clima e della vita che le residenze stesse presentano.

Detto aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta nella medesima residenza o in altra di condizioni analoghe.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra residenza.

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie ora accennate, sarà fatta per decreto Ministeriale.

A parità di classificazione, sempre quando non si abbiano ad applicare le preferenze stabilite a favore dei combattenti, saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato lodevole servizio nelle anzidette residenze, giusta le presenti disposizioni.

Art. 17.

I Ministri plenipotenziari ed i consiglieri di Legazione, i consoli generali ed i consoli di carriera possono essere, con decreto Reale, collocati a disposizione del Ministero, quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà, o per decisione del Ministero estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potrà eccedere un anno.

Tale periodo può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione motivata. Trascorso questo periodo senza che sia altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato

in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilità.

Art. 18.

Gli assegni degli Ambasciatori e Ministri plenipotenziari saranno aumentati di un sesto quando detti funzionari abbiano moglie o figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

Art. 19.

Il Governo del Re avrà facoltà di nominare Ministri plenipotenziari o Consoli generali anche persone estranee alla carriera diplomatico-consolare.

Disposizioni transitorie

Art. 20.

I concorsi già banditi per i separati esami ad addetto di Legazione o addetto consolare restano in vita e saranno effettuati con le disposizioni regolamentari in base alle quali sono stati disegnati.

I candidati che saranno ammessi in base a tali concorsi saranno assegnati, all'atto della prima nomina, ai ruoli pei quali hanno concorso salva la eventuale successiva applicazione delle norme pei passaggi.

Art. 21.

Nella prima applicazione dei passaggi dal ruolo consolare al diplomatico, che dovrà intervenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati in classe e grado di quest'ultimo ruolo tanti passaggi quanti sono i posti che vengono portati in aumento al ruolo stesso.

I funzionari trasferiti in tale prima applicazione saranno dispensati dall'obbligo del periodo di conferma al Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

Organici della carriera diplomatico-consolare

Ruolo diplomatico.

N. 11 Ministri plenipotenziari di 1ª classe.
N. 31 Ministri plenipotenziari di 2ª classe.
N. 32 Consiglieri di Legazione.
N. 27 Primi segretari di Legazione.
N. 23 Secondi segretari di Legazione.
N. 28 Terzi segretari di Legazione.
N. 13 Addetti di Legazione.

Ruolo consolare.

N. 52 Consoli generali
N. 53 Consoli.
N. 53 Viceconsoli.
N. 15 Addetti consolari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.

Regio decreto 24 dicembre 1922, n. 1734, che inscrive nel quadro del R. naviglio quattro cacciatorpediniere in costruzione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quattro cacciatorpediniere di 1150 tonnellate, in costruzione presso i cantieri Pattison a Napoli, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di *Quintino Sella*, *Francesco Crispi*, *Giovanni Nicotera*, *Bettino Ricasoli*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 252, che autorizza il trasporto dei fondi concernenti i servizi dell'Amministrazione delle carceri dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a quello del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1718, che stabilisce il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno a quello della giustizia e degli affari di culto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno, per l'esercizio finanziario 1922-1923, contenuti nell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, sono trasferiti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli concernenti i servizi delle carceri e dei riformatori, nel bilancio del Ministero per l'interno, per l'esercizio finanziario 1922-923, indicati nella tabella di cui al precedente articolo, s'intendono riferiti ai corrispondenti capitoli che vengono inscritti nel bilancio del Ministero per la giustizia e gli affari di culto per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

In dipendenza del passaggio dei servizi delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno a quello per la giustizia e gli affari di culto, gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno, per l'esercizio finanziario 1922-923, sono diminuiti della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 16. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della Regia guardia, e ad agenti, per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica, degli archivi di Stato e della *Gazzetta ufficiale*, della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori, nonchè a persone estranee all'Amministrazione	13.000 —
Cap. n. 18. Sussidi ad impiegati, scrivani, personale degli agenti investigativi e del Corpo della Regia guardia e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	21.500 —
Cap. n. 22. Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	1.750 —
Cap. n. 25. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	750.000 —
Cap. n. 27. Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'Amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744)	46.400 —
Cap. n. 128. Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari dell'Amministrazione centrale e provinciale, e indennità di residenza in Roma	570.000 —
Cap. n. 135. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli agenti investigativi, agli ufficiali della R. guardia per la pubblica sicurezza ed agli uscieri di questura in base al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, ed indennità speciale agli ufficiali stessi, a norma del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1824	2.000.000 —
Cap. n. 140. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	527.000 —
Totale delle diminuzioni	3.929.650 —

Art. 4.

In corrispondenza alle diminuzioni apportate agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi del precedente articolo, sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1922-923 le variazioni seguenti:

Cap. n. 6. Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni e diverse al personale della Amministrazione centrale e compensi per le Commissioni di esami e spese relative	+	1.750 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	+	13.000 —
Cap. n. 11. Sussidi al personale in attività di servizio	+	14.500 —
Cap. n. 12. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	+	7.000 —
Cap. n. 17. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	+	750.000 —
Cap. n. 38-XXII (nuovo). Contributo per i medici dell'Amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744)	+	46.400 —
Cap. n. 43. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 7 giugno 1920, n. 737)	+	2.000.000 —
Cap. n. 45-III (nuovo) Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi delle carceri e dei riformatori	+	570.000 —
Cap. n. 45-IV (nuovo). Soprassoldo mensile ed indennità di caro-viveri agli agenti di custodia ai sensi del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e all'art. 3 del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894		(per memoria)
Cap. n. 45-V (nuovo). Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori, ai termini del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	+	527.000 —
Totale degli aumenti		3.929.650 —

Art. 5.

Con successivo Nostro decreto verrà provveduto al trasporto dal bilancio del Ministero per l'interno a quello del Ministero per la giustizia e gli affari di culto dei residui risultanti al 1° luglio 1922 per i servizi delle carceri e dei riformatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA dei capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio finanziario 1922-923, relativi alle spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatorii, che si trasportano nello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto per l'esercizio medesimo.

Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMMA
Numero del bilancio interno	Numero del bilancio giustizia		
		TITOLO I. *Spesa ordinaria.* Categoria I *Spese effettive* Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatorii.	
102	38-*bis*	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi - Indennità di residenza in Roma - Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane. (Spese fisse)	6.080.600 —
103	38-*ter*	Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari - Indennità di disagiata residenza, di alloggio e di vestiario - Soprassoldo di medaglie al valore (Decreto Ministeriale 28 giugno 1903, num. 45659-5, e legge 5 dicembre 1920, num. 708).	24.552.775 25
104	38-IV	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medaglia di servizio (Articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e articoli 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 150 e art. 7 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708).	3.300.000 —
105	38-V	Spese di ufficio e di posta per le Direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Fotografie di detenuti - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	150.000 —
106	38-VI	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	15.000 —
107	38-VII	Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento - Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro residenza (articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 493)	400.000 —
108	38-VIII	Indennità e retribuzioni per i servizi prestati anche da persone estranee all'Amministrazione nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	310.750 —
109	38-IX	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	4.500 —
110	38-X	Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatorii ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie	27.000.000 —
111	38-XI	Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici, antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia; provvista di libri per la biblioteca delle Direzioni e di libri, e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti	

Capitolo: Numero del bilancio interno	Capitolo: Numero del bilancio giustizia	DENOMINAZIONE	SOMMA
		o minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario per liberandi	2.500.000 —
112	38-XII	Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta	3.650.000 —
113	38-XIII	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	103.000 —
114	38-XIV	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	500.000 —
115	38-XV	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	6.000.000 —
116	38-XVI	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, spese varie (carta, stampati, minuti oggetti, posta, facchinaggi e trasporto, consumo di forza motrice, indennità per gite fuori residenza, ecc.)	1.400.000 —
117	38-XVII	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti dalla Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio	72.000 —
118	38-XVIII	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse)	100.000 —
119	38-XIX	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari	1.050.000 —
120	38-XX	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori; lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotte d'acqua - Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati	1.500.000 —
121	38-XXI	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	26.300 —
		Totale parte ordinaria	77.844.325 25

TITOLO II.

Spesa straordinaria

—

Categoria I.

Spese effettive

—

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori

—

Capitolo: Numero del bilancio interno	Capitolo: Numero del bilancio giustizia	DENOMINAZIONE	SOMMA
132	45-VI	Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'Amministrazione carceraria	700.000 —
133	45-VII	Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (Legge 21 agosto 1921, n. 1167) (2ª delle cinque annualità)	700.000 —
134	45-VIII	Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167) (2ª delle cinque annualità)	3.200.000 —

Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMMA
Numero del bilancio interno	Numero del bilancio giustizia		
220 (aggiunto)	45-IX	Spese per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 658, relativo ai compensi ed indennizzi, in dipendenza della gestione di appalto di forniture alle carceri, agli stabilimenti penali ed ai Regi riformatori, per le perdite determinate dallo stato di guerra	1.330.000 —
		Totale parte straordinaria . . .	5.930.000 —
		RIASSUNTO.	
		Categoria I. — Parte ordinaria	77.844.525 25
		Categoria I. — Parte straordinaria	5.930.000 —
		Totale generale . . .	83.774.525 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro dell'interno
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 213, riguardante l'ordinamento del R. esercito - Depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta previsto dall'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, risulta dalla seguente tabella:

5 depositi allevamento cavalli;
5 squadroni di rimonta, con un comando di gruppo.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro della guerra di stabilire la sede e gli organici di detti depositi, distaccamenti, comando di gruppo di squadroni e squadroni di rimonta, e di emanare altresì ogni altra disposizione di carattere interno inerente alla loro sistemazione e amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 218, che riduce il coefficiente di aumento del dazio doganale di importazione sullo zucchero di prima e seconda classe.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 9 giugno 1921, numero 806;
Visti il R. decreto-legge 23 marzo 1922, n. 434 e il decreto del Ministro delle finanze in data 12 luglio 1922;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la campagna saccarifera 1923-1924, e cioè a par-

tire dal 1° agosto 1923 fino al 31 luglio 1924, il coefficiente di aumento del dazio doganale di importazione sullo zucchero di prima e di seconda classe è ridotto a 0,2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 241 che estende alle nuove Provincie la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1332;
Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è estesa la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.

Art. 2.

Dove nella legge predetta sono indicati gli uffici dei dipartimenti forestali e del Genio civile e le Soprintendenze ai monumenti saranno da intendersi per le nuove Provincie rispettivamente le direzioni delle foreste demaniali, gli organi tecnici governativi che adempiono le funzioni deferite nelle vecchie Provincie al Genio civile, gli uffici per le antichità e le belle arti di Trento e di Trieste.

Art. 3.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili di cui al comma 2° dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778 sarà per le Provincie iscritta nel libro fondiario e trascritta nel libro tavolare.

Art. 4.

La nota delle spese relative alla demolizione delle opere abusivamente fatte ed alla rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti, di cui all'art. 6 della legge medesima, per essere resa esecutiva nei riguardi del proprietario del fondo, sarà rimessa all'autorità provinciale di finanza, che provvederà per la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte dirette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimenti di Consigli comunali e proroga di R. commissario.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Parabiago (Milano).

SIRE!

Nella notte del 1° novembre u. s., il municipio di Parabiago fu occupato dagli avversari dell'Amministrazione, conseguentemente 15 consiglieri comunali sui 20 assegnati per legge, hanno rassegnato le dimissioni.

La provvisoria gestione della civica azienda dovette, pertanto essere affidata ad un commissario prefettizio.

Un'inchiesta eseguita dopo l'insediamento del commissario ha riscontrato un grave disordine nei pubblici servizi ed una situazione finanziaria disastrosa; il consuntivo del 1921 presentava un disavanzo di amministrazione di circa 135 mila lire, disavanzo che è successivamente di molto aumentato pei nuovi impegni, assunti talvolta senza la prescritta autorizzazione, e per la mancata applicazione dei tributi previsti ed approvati.

In tale condizione di cose, non potendosi rimettere in funzione l'Amministrazione dimissionaria a causa della ostilità della popolazione contro di essa ed occorrendo d'altro lato munire lo straordinario amministratore di poteri adeguati per porlo in grado di procedere efficacemente alla riorganizzazione dei servizi e sistemazione della finanza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Parabiago, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Felice Goio è nominato commissario straordinario per la Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 31 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Prun (Verona).

SIRE!

Da vario tempo l'Amministrazione comunale di Prun funziona irregolarmente a causa di contrasti di carattere prevalentemente personale che dividono la compagine consiliare.

Il 2 novembre u. s., essendo stata la sede comunale occupata dagli avversari, il sindaco e numerosi consiglieri rassegnarono le dimissioni.

Un commissario, all'uopo inviato nel luogo dal prefetto, convocò il Consiglio per addivenire ad un accordo fra i componenti di esso, ma, in seguito a gravi incidenti, oltre i due terzi degli amministratori dichiararono irrevocabilmente di rinunciare alla carica.

La gestione del comune devette quindi essere affidata ad un commissario prefettizio; ma poichè le condizioni attuali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, mentre d'altra parte, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, è necessario conferire poteri più ampi ed adeguati allo straordinario amministratore, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Prun in provincia Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Antonio De Boni, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro).

SIRE!

In seguito alle dimissioni, presentate da 8 sui 15 consiglieri comunali di Marcedusa, il 3 settembre u. s., si procedette alle elezioni suppletive, che diedero la prevalenza al partito di opposizione alla Giunta in carica.

La nuova maggioranza consigliare così costituitasi ha subito iniziato una viva lotta contro l'Amministrazione, votando anche un ordine del giorno di sfiducia al sindaco, il quale non intende però di rinunciare all'ufficio.

Un commissario inviato sul posto dal prefetto ha accertato che non vi è possibilità d'accordo tra i due gruppi consigliari sicchè è facile arguire che l'attività dell'Amministrazione si esaurirà in sterili lotte trascurando completamente gli interessi della civica azienda.

In tale situazione, che ha avuto profonda ripercussione anche nella popolazione determinando un fermento, che costituisce un grave ed imminente pericolo per l'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la nomina di un Regio commissario.

Ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marcedusa, in provincia di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

Il signor Procopio Gaetano, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallinfreda (Roma).

SIRE!

Gravi divergenze sull'indirizzo impresso dal sindaco di Vallinfreda all'Amministrazione comunale ridussero 5 consiglieri, già appartenenti alla maggioranza consiliare a passare all'opposizione sicchè il Consiglio comunale risulta attualmente composto di due aggruppamenti, uno di 7 membri al quale appartengono il sindaco e la Giunta, l'altro di 8 membri di opposizione.

Il funzionamento della civica azienda è così rimasto paralizzato senza possibilità di soluzione, perchè il sindaco ricusa recisamente di lasciare l'ufficio e la proposta per la revoca del medesimo in tre successive adunanze non ha potuto ottenere la prescritta maggioranza.

Tale situazione, divenuta ormai estremamente delicata, ha profondamente turbato lo spirito pubblico, sicchè anche per ragioni di ordine pubblico, appare ormai indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per dar modo al corpo elettorale di costituire a suo tempo un'Amministrazione omogenea e vitale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallinfreda, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Quagliarini avv. Renato è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alife (Caserta).

SIRE!

Un insanabile dissenso fra i due gruppi di consiglieri costituenti il Consiglio comunale di Alife, con lieve prevalenza del gruppo d'opposizione al sindaco, ha da tempo paralizzato completamente la vita di quella civica azienda. I tentativi ripetutamente fatti per comporre il dissidio, particolarmente acuto fra sindaco ed assessori, sono riusciti infruttuosi, e recentemente il Consiglio, ha, in tre successive adunanze, discusso la revoca del sindaco senza mai raggiungere però, il numero di voti occorrenti per la validità della deliberazione, ai sensi dell'art. 149 della vigente legge comunale e provinciale.

Le ripercussioni che tale situazione ha avuto sulla popolazione, la necessità di non differire ulteriormente la risoluzione di vitali problemi cittadini e di ricondurre alla normalità il funzionamento dei servizi municipali, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alife in provincia di Caserta è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Tommaso Vitti, è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 gennaio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Albinea (Reggio Emilia).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio

commissario di Albinea per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e ravvisandosi, d'altra parte, la convenienza, di ritardare le elezioni comunali per farle coincidere con quelle per la ricostituzione della rappresentanza provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 19 ottobre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Albinea, in provincia di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Albinea, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale concernente il pagamento dei premi relativi ai buoni del tesoro settennali sorteggiati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1920, n. 522;

Visto l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, col quale si autorizza il Ministro del tesoro a fissare con suoi decreti le modalità per il sorteggio ed il pagamento dei premi di cui all'art. 1 del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1921, con cui si determinano le modalità suddette;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1922, col quale sono apportate delle modifiche alle dette modalità per semplificare la procedura relativa all'accertamento e verifiche dei buoni sorteggiati;

Visti i Regi decreti 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, che autorizzano l'emissione di altri tre miliardi di lire di buoni del tesoro settennali a premi;

Riconosciuta la necessità di variare opportunamente alcune disposizioni del succitato decreto Ministeriale 17 luglio 1922, per rendere più semplice e più spedito il pagamento dei premi;

DECRETA:

Art. 1.

Il direttore generale del tesoro, sulla base delle domande e dei verbali trasmessi dalle Delegazioni del tesoro per il pagamento dei premi relativi ai buoni del tesoro settennali sorteggiati, giusta gli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 17 luglio 1922, eseguisce gli opportuni riscontri e dopo aver accertato l'inesistenza di causa di impedimento alla corresponsione dei premi stessi provvede al loro pagamento mediante mandati diretti individuali o collettivi sulla sezione di R. tesoreria provinciale presso la quale è stato chiesto il pagamento a favore dei rispettivi aventi diritto.

Dell'eseguito pagamento sarà fatta menzione nello spazio a tergo dei titoli, all'uopo riservato, indicando il numero del buono premiato, l'estrazione e gli estremi del mandato di pagamento.

Art. 2.

La restituzione dei buoni ai rispettivi interessati sarà effettuata contemporaneamente al pagamento dei premi, previo ritiro della ricevuta modello 168-T di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 17 luglio 1922.

Art. 3.

Per i premi di lire un milione e centomila le domande relative dovranno essere presentate esclusivamente alla tesoreria centrale presso la quale sarà effettuato il pagamento con le modalità contemplate negli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 17 luglio 1922 e 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4 e 5 del succitato decreto Ministeriale 17 luglio 1922 ed ogni altra contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 15 febbraio 1923.

Roma, 9 febbraio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale col quale si stabiliscono le norme per il funzionamento, la competenza e l'ordinamento delle sezioni del Consiglio dei servizi del Ministero per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1705, concernente la soppressione di Consigli, Commissioni e Comitati esistenti presso l'Amministrazione centrale del Ministero per l'agricoltura;

Visto l'art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 25, concernente la costituzione di un Consiglio dei servizi del Ministero per l'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

Il Consiglio, di cui all'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 25, prende la denominazione di Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti sezioni:

1ª sezione – Agricoltura
2ª sezione – Ippica, Zootecnica e Pesca
3ª sezione – Colonizzazione
4ª sezione – Foreste
5ª sezione – Miniere.

Art. 2.

La competenza della sezione 1ª comprende tutto quanto a norma di leggi, regolamenti e decreti in vigore, era di competenza dei cessati Consiglio dell'agricoltura e Comitato tecnico dell'agricoltura e comprende inoltre la competenza consultiva prevista dalle disposizioni vigenti per i servizi della istruzione agraria e delle malattie delle piante.

La sezione stessa può essere investita dal Ministro per l'agricoltura, dello studio dei problemi generali riguardanti l'agricoltura.

Art. 3.

Nella sezione 2ª viene trasferita la competenza consultiva prevista dalle disposizioni attualmente in vigore per il Consiglio ippico, nonché per il Consiglio o Comitato zootecnico, per la Commissione consultiva e il Comitato interministeriale per la pesca, tutti organi cessati.

Alla trattazione degli affari ippici assiste l'ispettore ippico del

Ministero della giustizia; alla trattazione degli affari di pesca i segretario del R. Comitato talassografico, del Ministero della marina.

Art. 4.

Alla Sezione 3ª sono demandate tutte le attribuzioni già affidate, per legge o per decreto, alla cessata Commissione di vigilanza per l'Agro romano ed altri territori laziali, e, in sua vece, al cessato Comitato permanente della Commissione stessa.

Le estensioni delle leggi dell'Agro romano ad altri territori del Regno e i progetti di bonificamento agrario e di colonizzazione interna per i quali sono comunque richiesti contributi o concorsi dello Stato sono sottoposti al parere della Sezione anzidetta.

Art. 5.

Alla sezione 4ª è demandata la competenza consultiva già assegnata ai cessati organi forestali.

Art. 6.

Alla sezione 5ª è assegnata la consulenza per le miniere e per gli altri servizi del Ministero per l'agricoltura esclusi dalla competenza delle altre sezioni del Consiglio.

Art. 7.

Oltre quelli indicati nel presente decreto, può essere argomento di parere da parte delle sezioni qualunque oggetto su cui il Ministro per l'agricoltura ritenga di interpellarle. Il Ministro può anche, quando lo creda opportuno, richiedere che il parere su qualsivoglia oggetto, sia dato da più sezioni congiuntamente come pure ha facoltà di convocare, in luogo di intere sezioni, reparti dal Ministro stesso formati nell'ambito delle sezioni.

Art. 8.

Le adunanze sono indette dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e sono valide quando intervenga almeno la metà dei componenti del consesso convocato.

Alle adunanze è chiamato il funzionario di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto Reale 11 gennaio 1923, n. 15.

I pareri sono espressi sempre a maggioranza di voti.

Roma, 7 febbraio 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO

L'estrazione delle obbligazioni del Prestito Blount per l'ammortamento al 1° aprile p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo Pontificio e i sigg. Eduardo Blount e Comp., è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 11 febbraio 1923.

Il direttore capo divisione
Borgia.

Il direttore generale
Garbato.

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Guasconi Pier Luigi fu Paolo Giuseppe — Titoli del debito pubblico al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 5000 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 503 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Colangelo Giulia vedova Tupputi Schinosa, per conto di Tupputi Schinosa Ottavio fu Giuseppe — Titolo del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 220 — Consolidato 5 °/₀ — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1878 — Data della ricevuta: 16 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Enrico Giusti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 570 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1867 — Data della ricevuta: 8 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Scotti Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita L. 45,50 — Consolidato 3,50 °/₀ — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 febbraio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 14 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	126 36	Dinari	—
Londra	98 11	Corone jugoslave	—
Svizzera	392 98	Belgio	111 10
Spagna	323 —	Olanda	8 30
Berlino	0 102	Pesos oro	17 65
Vienna	0 03	Pesos carta	7 77
Praga	62 —	New York	20 93

Oro 404 81

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 43	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo		—
5 °/₀ netto	84 51	—

INSERZIONI

Banca agricola di Castel San Pietro dell'Emilia

SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Castel San Pietro Emilia

Capitale L. 1.000.000 emesso e versato L. 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale, alle ore 10, di lunedì 26 marzo 1923 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto degli utili netti dell'esercizio 1922.
3. Eventuale compenso ai sindaci.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.

I signori azionisti sono pure convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno suindicato, alle ore 11, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di fusione della Società con altra Società affine e provvedimenti relativi.

Il deposito dei certificati azionari per intervenire alle assemblee dev'essere eseguito nei termini statutari presso la Cassa sociale.

Castel San Pietro Emilia, 15 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7689 — A pagamento.

LA SICILIANA

Società civile anonima

CATANIA

Capitale sociale L. 200.000 versato

L'assemblea generale degli azionisti della Società anonima «La Siciliana» si riunirà nella propria sede piazza Cavallotti n. 3 il giorno 25 marzo 1923, alle ore 9 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, alle ore 11 dello stesso giorno.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922, e ripartizione degli utili.
4. Nomina del Consiglio.
5. Nomina dei sindaci.

Catania, 13 febbraio 1923.

Il presidente
Giovanni Sapuppo Asmudo.

7690 — A pagamento

Industrie Chimiche e Farmaceutiche "I C E F,,

Società anonima - Sede in Catania

Capitale sociale L. 600.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società in Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 20, stabile proprio, nel giorno 18 marzo 1923, alle ore 15 in prima convocazione, e per lo stesso giorno alle ore 16, in seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio a 31 dicembre 1922 e riparto utili
4. Elezione di n. 3 consiglieri d'amministrazione scaduti di ufficio.
5. Elezione dei sindaci.
6. Indennità ai sindaci ed al consigliere delegato.

Per intervenire all'assemblea occorre che le azioni siano depositate almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale.

Ove nella prima convocazione gli azionisti non raggiungessero il numero legale, saranno valide le deliberazioni prese in seconda convocazione, qualunque sia il capitale rappresentato.

Catania, 14 febbraio 1923.

L'Amministrazione.

7691 — A pagamento.

" LA SOLIDARIETÀ „

COOPERATIVA ANONIMA DI CONSUMO

Modica

Invito di convocazione ordinaria

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria per il giorno 13 marzo 1923 nell'aula del Consiglio comunale, alle ore 14, in prima convocazione, ed alle ore 16, dello stesso giorno, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 1922.
2. Nomina dei sindaci e dei consiglieri scaduti.

Modica, 15 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Silvestro Conti.

7694 — A pagamento.

BANCA DI PORTOMAGGIORE

Società anonima

Capitale L. 50.000 - Riserve L. 240.443.33

Adunanza generale azionisti indetta pell'11 marzo ed in mancanza di numero legale pel 18 detto, alle ore 14.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Bilancio 1922 e riparto utili.
3. Nomina del presidente e di 3 consiglieri scaduti per anzianità e 2 dimissionari.
4. Nomina dei sindaci.

Portomaggiore, 12 febbraio 1923.

Il vice presidente
Aldo Angelini.

7693 — A pagamento.

Società Esportatrice Transalpina

In liquidazione

Capitale azionario lire 1.500.000 —

SEDE IN MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che avrà luogo il giorno 8 marzo 1923, alle ore 11, in Milano, presso la Banca commerciale italiana, piazza della Scala, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio del primo esercizio di liquidazione e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, se al portatore, non oltre il giorno 2 marzo 1923, presso lo studio del liquidatore, in Milano, via Bigli, num. 15.

Occorrendo un'assemblea di seconda convocazione questa resta

fin d'ora fissata pel giorno 9 marzo, medesimo luogo, ora, ed ordine del giorno.

Il deposito fatto per l'assemblea di prima convocazione servirà per la seconda, se non sia stato ritirato.

Milano, 12 febbraio 1923.

Il liquidatore
rag. Luigi Stobbia.

7700 — A pagamento.

TETRA VERONESE

Società anonima per la fabbricazione e vendita del tetrafosfato e di altri prodotti utili all'agricoltura

SEDE IN VERONA

Capitale L. 300.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 8 marzo p. v., a ore 14 presso la sede in piazza S. Nicolò n. 1, Verona, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Impianto di un molino per la macinazione dello zolfo.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore, non più tardi del giorno 3 marzo p. v., presso la sede o presso la Banca mutua popolare di Verona

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 17 marzo a ore 10.

Il presidente
ing. Paolo Milani.

7689 — A pagamento.

ISTITUTO ROMANO DI BENI STABILI

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 60.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 20 marzo 1923, alle ore 10,30, nella sede dell'Istituto in Roma, via Poli 48, e in assemblea ordinaria, alle ore 15, del medesimo giorno e nella stessa sede, per deliberare sui sotto indicati ordini del giorno:

In assemblea straordinaria:

Ordine del giorno:

Modificazioni agli articoli 20, 21 e 37 dello statuto sociale.

In assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

Determinazione del dividendo e della data per il pagamento del saldo.

4. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'anno 1923.
5. Nomina di amministratori.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Qualora l'assemblea straordinaria o quella ordinaria o entrambe non potessero validamente costituirsi per mancanza di numero legale nel giorno ed ora suindicate, i signori azionisti sono fin d'ora invitati in seconda convocazione pel successivo giorno 21 marzo 1923, alle ore 10,30, per l'assemblea straordinaria e alle ore 15, per quella ordinaria, negli stessi locali della sede sociale in via Poli, 48, Roma.

Ai termini dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti azionisti che rappresentino i tre quinti del capitale sociale e quella ordinaria con la rappresentanza di una quinta parte del capitale medesimo.

In seconda convocazione può costituirsi validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentato dagli intervenuti.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblee potrà essere effettuato presso la sede dell'Istituto in Roma, via Poli, n. 48, e presso tutti gli stabilimenti della Banca d'Italia dal giorno 1° marzo a tutto il 10 marzo 1923.

L'azionista potrà farsi rappresentare da un mandatario socio, il quale abbia diritto d'intervenire alle assemblee stesse per avere eseguito il deposito delle azioni nei termini sopra stabiliti.

I possessori delle azioni nominative sono esonerati dal deposito del relativo certificato.

Essi hanno diritto d'intervenire personalmente all'assemblea mediante presentazione della lettera d'invito che sarà loro inviata in tempo utile, o possono farsi rappresentare mediante delegazione redatta su apposito modulo.

I depositi delle azioni e le procure rilasciate per la prima assemblea saranno validi anche per l'assemblea di seconda convocazione.

Roma, 30 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7715 — A pagamento.

Società anonima

NASTRIFICIO DI ROVERETO

SEDE MILANO

Capitale sociale L. 600.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 8 marzo 1923, alle ore 16, in Milano, presso la sede sociale, Largo Cairoli n. 2 (studio avv. Davide-Aroldo Zevi), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 600.000 a L. 1.800.000, deliberazioni relative e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.
3. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli sociali nella cassa sociale al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora la prima assemblea andasse deserta, i signori azionisti restano fin d'ora convocati in seduta di seconda convocazione, per deliberare sul suddetto ordine del giorno, per il giorno 15 marzo 1923, alle ore 16, sempre in Milano, presso la sede sociale.

Milano, 12 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

7717 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA LEGNI CURVATI "S. A. I. L. C.,,

Gli azionisti della Società anonima italiana legni curvati S. A. I. L. C. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno di domenica 4 p. v. marzo alle ore 14, negli uffici della Società, per discutere l'ordine del giorno qui in calce segnato.

Ordine del giorno:

Adunanza ordinaria:

1. Discussione e votazione del bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
4. Proposte per eventuale continuazione dell'azienda industriale.

Inoltre in seguito a richiesta degli azionisti signori Tottoni, Marinoni, e Giudici, si portano in discussione i seguenti oggetti da loro proposti.

Adunanza straordinaria:

a) Scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

b) Modifica dell'art. 21 dello statuto per la riduzione dei membri del Consiglio da sette a tre.

c) Nomina dei consiglieri.

d) Razionale sistemazione finanziaria della Società.

f) Non raggiungendosi l'accordo sull'articolo precedente, si

propone la messa in liquidazione della Società oppure la riduzione del capitale sociale e conseguente reintegrazione, od anche aumento sia pure mediante emissioni di nuove azioni privilegiate.

P. S. — Nel caso la suddetta assemblea non potesse aver luogo per mancanza del numero legale, i signori azionisti si intendono convocati per la domenica successiva 11 marzo 1923.

Brescia, 10 febbraio 1923.

Il presidente
G. Morandi.

7721 — A pagamento.

Cassa operaia agricola Pio X

Velletri

L'assemblea generale ordinaria è fissata per domenica 11 marzo 1923, alle ore 8, in prima, ed alle 9, in seconda convocazione, nel salone Silvio Pellico, presso San Clemente, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo 1922 — Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Elezione del presidente, di 5 consiglieri, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
3. Nomina di 3 probiviri.
4. Varie.

Velletri, 15 febbraio 1923.

Il presidente
Camillo Corsetti.

7723 — A pagamento.

Banco cav. Leonardo Marini

Società anonima

Capitale L. 120.000

Sede in Padova

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno 10 marzo 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Padova, piazza Frotti n. 16-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione amministratori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
4. Nomina di due amministratori, uno dei quali defunto ed altro scadente per anzianità e rieleggibile a norma dell'art. 22 dello statuto sociale.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi, a norma dell'art. 12 dello statuto sociale, entro il 5 marzo 1923, presso la sede sociale in Padova.

Padova, 15 febbraio 1923.

Un amministratore
Valenzini Giuseppe.

7725 — A pagamento.

Società Anonima Molino Rapuzzi

SEDE IN CREMONA

Capitale versato Lit. 6.000.000

Avviso di convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno di domenica 4 marzo 1923, ore 10, nel salone della Camera di commercio di Cremona, gentilmente concesso, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sul bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di tre consiglieri scadenti per anzianità e rieleggibili.
5. Retribuzione ai sindaci.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Comunicazioni.

Per partecipare all'assemblea i soci dovranno avere depositate le loro azioni, se al portatore, tre giorni interi prima di quello fissato, alla Cassa sociale o presso il Credito commerciale di Cremona o altre sue sedi e succursali o presso la Banca popolare di Cremona.

I possessori di azioni nominative sono esenti da tale formalità.

Nel caso che andasse deserta la prima convocazione, l'assemblea rimane senz'altro convocata per la successiva domenica 11 marzo 1923, nello stesso luogo ed ora.

Il presidente
Amilcare Robbiani.

7726 — A pagamento.

Società italiana assicurazione cavalli - S. I. A. C.

ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 400.000 versato tre decimi - aumentabile a L. 1.000.000

Sede in Milano

Via Romagnosi, n. 4

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società italiana assicurazione cavalli - S. I. A. C. - sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 marzo 1923, alle ore 10, nei locali della sede sociale in Milano, via Romagnosi, n. 4, per trattarvi il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'anno 1922.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'assemblea, come sopra, l'assemblea si riterrà validamente costituita e potrà deliberare lo stesso ordine del giorno.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
Gian Antonio Negroni Prati Morosini.

7728 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

per la trazione nel Valdarno superiore

Sede in Montevarchi (Arezzo)

Capitale sociale L. 200.000

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria.

Gli azionisti della Società per la trazione nel Valdarno Superiore sono convocati in assemblea generale ordinaria a norma degli articoli 13, 14 e 15 dello statuto sociale presso la sede della Società stessa in Montevarchi, via Roma, n. 1, p. p., per il giorno 22 marzo 1923, a ore 10 1/2 ant. in prima convocazione.

Occorrendo la 2ª convocazione questa avrà luogo il successivo 29 marzo 1923, alla stessa ora e nel medesimo locale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922. Discussione e votazione relativa.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione degli assegni ai sindaci.
6. Comunicazioni della presidenza.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni alla Cassa sociale presso la sede della Società non più tardi delle ore 17 del giorno 17 marzo 1923 ritirando la rispettiva ricevuta che servirà di documento per l'ammissione alla adunanza.

Occorrendo la seconda convocazione lo stesso deposito è la

stessa ricevuta saranno validi anche per la seconda convocazione.

Gli eventuali nuovi depositi di azioni saranno effettuati nello stesso luogo sopra indicato non oltre le ore 17 del giorno 24 marzo 1923.

I soci che siano in regola col deposito delle azioni e che siano impediti di partecipare all'adunanza potranno farsi rappresentare soltanto da altri azionisti mediante delega a norma di legge

Montevarchi, 11 febbraio 1923.

Il presidente
cav. Gioacchino Feroci

7731 — A pagamento.

Società anonima Molini e Pastifici Rocco e La Capria

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

Sede Napoli: Piazza della Borsa n. 8

Stabilimenti: Foggia e Castellammare di Stabia

CONVOCAZIONE
di assemblea generale ordinaria del 4 marzo 1923

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione, il 4 marzo 1923, alle ore 10, nella sede della Società.

In mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta indetta al giorno 11 marzo 1923, alle ore 10, nella sede sociale e senza altro avviso.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, con il relativo conto perdite e profitti.
4. Ripartizione degli utili e retribuzione ai sindaci uscenti.
5. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Comunicazioni varie.

I signori azionisti, per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa della Società, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Napoli, 14 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
La Capria Francesco Paolo.

7729 — A pagamento.

"La Vecchia Mutua Grandine di Milano,,

Società italiana di mutuo soccorso contro i danni della grandine

Sede in Milano
Via Metastasio, n. 5

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Pel giorno di giovedì 15 marzo 1923, alle ore 14, è indetta, in seduta ordinaria, nel salone dei concerti dell'Istituto dei ciechi in Milano, via Vivaio, n. 7, l'assemblea generale della Società, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio consuntivo e sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci sul bilancio consuntivo 1922.
3. Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 1922.
4. Nomina di 5 sindaci per l'esercizio 1923.

Milano, 14 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
E. Bergamasco.

Il direttore
rag. G. Magni.

7730 — A pagamento.

T. A. N.

Comunicato

Trasporti automobilistici napoletani
ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 9.000.000 - interamente versato

SEDE IN NAPOLI

Ad istanza della Società trasporti automobilistici napoletani (anonima capitale L. 9.000.000) è fatta formale diffida alla signora principessa Erminia Pignatelli Filo di effettuare entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente, il pagamento alla istante Società di L. 5000, per n. 50 azioni di essa Società, da L. 100, caduna; da essa signora principessa Erminia Pignatelli Filo, sottoscritte. Con avvertenza che decorsi i quindici giorni la Società istante farà procedere alla vendita di esse azioni a mente di detto articolo a rischio e pericolo di essa azionista. Con salvezza di procedere per la differenza a ogni altro diritto, che alla istante proviene dal mentovato articolo 168 Cod. di comm. e dalla legge.

7732 — A pagamento.

Società italiana confezione e tessuti

S. I. C. E. T.

Anonima

Sede in Torino

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 10 marzo 1923 in Torino, via Garibaldi, n. 22 nello studio dell'avv. Pietro Zacco ed in caso di seconda convocazione per la stessa ora e luogo del giorno 14 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio.

Dimissioni di 6 consiglieri d'amministrazione, provvedimenti correlativi ed eventuali correlative modifiche agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dello statuto sociale

Per intervenire a detta assemblea dovranno gli azionisti depositare le loro azioni 5 interi giorni prima di quello per l'assemblea fissato presso la sede sociale.

I depositi fatti per la prima saranno validi anche per l'assemblea in seconda convocazione.

Torino, febbraio 1923.

Il consigliere delegato
Morbidelli.

7733 — A pagamento

Società anonima TRAMVIA ELETTRICA LITORANEA

Viareggio-Versilia (provincia di Massa-Carrara)

SEDE A VIAREGGIO

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, che avrà luogo alla sede sociale in Viareggio, via Marco Polo, il giorno di mercoledì 7 marzo 1923, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomine statutarie.
4. Determinazione del compenso agli amministratori e sindaci.

Per assistere all'assemblea generale i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni a norma dell'art. 19 dello statuto sociale ed al più tardi entro il giorno 3 marzo 1923, a mezzogiorno:

a Viareggio – alla sede della Società;

a Lucca - presso la Banca commerciale italiana;
a Bruxelles - presso la Banca Gaston Philips e C, rue Montoyer n. 4.

Viareggio, 14 febbraio 1923.

p. Il Consiglio d'amministrazione
Il direttore
C. Belluri.

7741 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA
per la costruzione ed esercizio di acquedotti ed altre opere idrauliche
SEDE IN FOSSANO

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno 15 marzo 1923 in Fossano, presso la sede della Società, via Roma, 46, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Società - Nomina del liquidatore o dei liquidatori e conferimento dei poteri ai medesimi - Nomina dei sindaci della liquidazione.
2. Eventuale cambio dello scopo sociale.

Per potere intervenire all'assemblea, i soci dovranno fare il prescritto deposito delle azioni tre giorni prima del giorno in cui sarà tenuta l'assemblea

Tale deposito dovrà effettuarsi presso l'amministratore delegato.

Non intervenendo il numero legale dei soci alla prima convocazione, gli stessi sono convocati alle ore 15 dello stesso giorno, e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Fossano, 16 febbraio 1923.

Il presidente
A. Ottolenghi.

7737 - A pagamento.

Società anonima W. Evans & C.
Viale Monforte, 25 - MILANO
Capitale sociale L. 100.000 - interamente versato

Avviso
convocazione assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società anonima W. Evans & C. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 8 marzo 1923, alle ore 17, nell'ufficio del presidente dottor Arauo in via Durini, 34, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Articolo unico - Proposta di aumento del capitale sociale da L. 100.000 a L. 500.000 e conseguente modifica dell'art. 5° dello dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea occorrerà aver depositato le azioni presso la sede sociale in viale Monforte, 25, tre giorni prima dell'assemblea.

Qualora l'adunanza non risultasse legalmente costituita per mancanza di numero, essa viene sin d'ora convocata per il giorno di venerdì 16 marzo, nello stesso luogo e stessa ora.

Milano, 14 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Soc. an. W. Evans & C.
Il consigliere delegato
Togni.

7742 — A pagamento.

AVVISO

Saccheria Emiliana
Società anonima — Capitale L. 80,000
Sede in Bologna

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per mercoledì 7 marzo p. v., alle ore 15, in via Barbe in n. 4 - Bologna, col seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento di capitale.

Bologna, 12 febbraio 1923.

Il presidente
cav. uf. Guglielmo Cesari.

7744 — A pagamento.

LA POPOLARE
Società cooperativa anonima di consumo
Capitale illimitato
Sede sociale: GRUMO NEVANO

I soci sono convocati in assemblea generale per il giorno 4 marzo 1923, alle ore 10, in prima convocazione ed alle ore 11 in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della presidenza.
2. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
3. Proposta di messa in liquidazione della cooperativa a norma dello statuto sociale ed eventuale nomina del liquidatore.
4. Varie

Il presidente
Giuseppe de Francesco.

7745 — A pagamento.

Società anonima Cementi del Ionio
TARANTO

Avviso di convocazione ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale presso i locali della sede della nostra Società in Taranto (via Pitagora, n. 22) per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1922
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, e loro retribuzione.
5. Nomina di tre consiglieri in sostituzione dei signori Giuseppe Spinola, prof. Nicola D'Ammacco e barone Giuseppe Pantaleo, che possono essere rieletti.
6. Determinazione dei compensi al Consiglio a norma degli articoli 29 e 35 dello statuto.

Il presidente
Giuseppe Spinola

N. B. — Occorrendo la 2ª convocazione resta fissata per lo stesso giorno, alle ore 12, e per lo stesso ordine del giorno.

7746 — A pagamento.

Società Anonima Industrie Riunite
AVIANO
Capitale L. 100.000 versato

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che si terrà il giorno 4 marzo 1923, alle ore 9 in prima convocazione, e alle ore 10 in seconda convocazione, in un locale della casa del sig. Venturelli Angelo in Aviano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio.
2. Scioglimento anticipato della Società.

Aviano, 15 febbraio 1923.

Venturelli Marco.

7748 — A pagamento.

Banca democratica di Cassino

E' convocata l'assemblea generale dei soci, nei locali dell'Istituto, il giorno 3 marzo 1923, alle ore 10.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio 1922 e ripartizione degli utili.
3. Elezioni alle cariche sociali.

In mancanza di numero legale, la seconda convocazione si terrà il giorno 10 marzo 1923, alle ore 10.

Cassino, 11 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Oreste Del Foco.

7748 — A pagamento.

Società Anonima Raddobbo Navi

S. A. R. N.

Capitale sottoscritto e versato L. 1.028.000

SEDE IN NAPOLI

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel dì 18 marzo 1923, alle ore 9, in prima convocazione nella sede della Società in Napoli, vico II Piliero n. 5, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio dell'anno 1922 e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio dell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922 ed approvazione dello stesso.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
4. Elezione di due consiglieri di amministrazione in sostituzione degli uscenti barone Lorenzo Pizzuti Fiorilli e cav. Luigi Cannada Bartoli sorteggiati a norma dello statuto sociale.
5. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Mancando il numero legale restano invitati fin da ora gli azionisti ad intervenire in seconda convocazione nel dì 25 marzo 1923, alle ore 9, nella suddetta sede, e le deliberazioni di che nell'indicato ordine del giorno saranno valide con qualunque numero di presenti.

I possessori di titoli al latore dovranno farne deposito non oltre il giorno 10 marzo 1923 presso la Banca di Calabria, con sede in Napoli via Depretis, palazzo proprio, ritirando il biglietto di ammissione nell'assemblea, mentre gl'intestatari di certificati nominativi potranno intervenire nella stessa esibendo il relativo certificato azionario.

Gli uni e gli altri potranno farsi rappresentare da delegati muniti di lettera diretta al presidente dell'assemblea.

Napoli, 12 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Pietrantonio Canero.

7764 — A pagamento.

Società Forze idrauliche del Liri

Anonima

Sede in Roma

— Capitale versato L. 360.000 —

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, in Roma, via del Tritone, n. 201, piano 3°, il giorno di lunedì 5 marzo 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di amministratori
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la cassa della Società entro il 27 febbraio corrente.

Qualora l'assemblea non risultasse valida, viene fin da ora fissata in seconda convocazione per il 20 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

7766 — A pagamento.

Società italiana
pel commercio delle macchine e strumenti agrari

ANONIMA

SEDE IN PIACENZA

Capitale sociale L. 2.250.000 — Riserva ordinaria L. 122.321,47
Riserva speciale L. 500000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 10 marzo 1923, alle ore 16,30, in Milano presso la Società italiana Ernesto Breda, via Bordoni n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922 e presentazione del bilancio relativo.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Discussione e deliberazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto degli utili.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.

A termini dell'art. 17 dello statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea quei soci che non più tardi del 4 marzo 1923 avranno depositate le proprie azioni al portatore nelle ore di ufficio:

presso la sede sociale, via Solferino n. 40, Piacenza;

presso le sedi di Torino, Milano, Roma della Banca commerciale;

presso le sedi di Torino, Milano, Roma del Credito italiano.

Ogni azionista potrà farsi rappresentare da altro azionista avente diritto di voto.

Nel caso che detta adunanza andasse deserta l'assemblea di 2ª convocazione s'intende indetta pel giorno 17 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo; tenuto presente che il deposito delle azioni, fatto per la 1ª assemblea resterà valido anche per la 2ª, con che non venga, nel frattempo, ritirato o modificato.

Le azioni non depositate in termine per la 1ª assemblea potranno intervenire alla 2ª, con che sieno depositate, presso le Società suindicate, entro il giorno 11 marzo 1923.

I titolari delle azioni nominative possono intervenire all'assemblea senza effettuare il deposito delle azioni ma facendosi riconoscere.

Piacenza, 9 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Monacelli.

7765 — A pagamento.

Unione Bancaria Sorrentina

Società anonima

Capitale L. 200.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale il giorno 4 marzo prossimo, alle ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

2. Approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite chiusi al 31 dicembre 1922.
3. Conferma di un consigliere.
4. Nomina di tre consiglieri, tre sindaci effettivi e due supplenti.

In caso di seconda convocazione l'adunanza si terrà il giorno 11 marzo senz'altro avviso.

Sorrento, 11 febbraio 1923.

Il presidente del Consiglio
cav. Giuseppe Fiorentino.

7767 — A pagamento.

Società idroelettrica Val Brenta

ANONIMA
con sede in Bassano

Capitale L. 2.500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di sabato 10 marzo 1923, alle ore 15, in Venezia, presso la Società Adriatica di elettricità e in mancanza del numero legale, in seconda convocazione il giorno di sabato 17 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio 1922 e relative deliberazioni.
2. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
3. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni.

Bassano, 14 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7768 — A pagamento.

Cooperativa Borgate Agricole " Roma „

Via Augusto Valenziani n. 16 — ROMA

A norma dell'art. 57 dello statuto sociale, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per domenica 4 marzo 1923, alle ore 8,30 ant., nella sala della Società sportiva « Lazio », via Vittorio Veneto n. 7, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2 Bilancio consuntivo esercizio 1922
3. Elezione dei sindaci.
4. Elezione nuove cariche sociali.

Parte straordinaria:
1. Sistemazione strade.
2. Costruzioni.
3. Varie.

Nel caso che in detto giorno 4 marzo 1923 l'assemblea non risultasse in numero per deliberare validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, si terrà adunanza di 2ª convocazione - senz'altro avviso - nella domenica successiva 11 marzo 1923, alla stessa ora, nei medesimi locali e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per Cooperativa Borgate Agricole " Roma „
Il presidente
M. Battisti.

7772 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

per l'assistenza medico-legale

fra i mutilati, invalidi, reduci, ecc. di guerra
della Lega proletaria

Convocazione assemblea generale

Domenica 4 marzo 1923, alle ore 9, è convocata in Roma, nei locali sociali, l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio consuntivo 1922.
4. Indennità ai sindaci per l'esercizio chiuso
5. Organico ufficio medico-legale centrale per il 1923.
6. Bilancio preventivo per il 1923.
7. Rinnovazione delle cariche sociali.

Se per mancanza del numero legale l'assemblea non potesse, per l'ora indicata, aver luogo, essa si terrà in 2ª convocazione, alle ore 11 dello stesso giorno.

Roma, 14 febbraio 1923.

Il presidente
Pace.

7774 — A pagamento.

Galleria arte italiana antica

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale Lire 100.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE
della assemblea generale ordinaria

Si avvertono i signori azionisti che è convocata l'assemblea generale ordinaria per il 5 marzo 1923, alle ore 16, nella sede della Società in Roma, Via Monte Savello, n. 30, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Discussione, approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e conto profitti e perdite.

Nomina dei sindaci.

Qualora non fosse raggiunto il numero legale dei soci, l'assemblea di seconda convocazione è fissata per il giorno 10 marzo 1923 alle ore 16, sempre nella sede della Società.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli sociali nella Cassa sociale non piu tardi di 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'amministratore
Ilo G. Nunes.

7775 — A pagamento.

SINDACATO AGRARIO COOPERATIVO

Viareggio

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo in prima convocazione il giorno 4 marzo 1923 (domenica), alle ore 10 antimeridiane, ed in seconda convocazione la domenica successiva 11 marzo 1923, alle ore 10 antimeridiane, nell'aula delle scuole comunali in piazza Vittorio Emanuele II (gentilmente concessa), in Viareggio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio dell'anno 1922 e relazioni del Consiglio e dei sindaci sul medesimo. Approvazione relativa.
2. Nomina di cinque consiglieri d'amministrazione in sostituzione di quelli scaduti o dimissionari, e rinnovazione del Collegio dei sindaci.
3. Varie.

Viareggio, 14 febbraio 1923.

D'ordine del presidente sig. Giovanni Petri:
Il segretario
del Consiglio d'amministrazione
Rag. Raffaello Landini

7776 — A pagamento.

Municipio di Reggio Emilia

Avviso d'asta a termini abbreviati

Nel giorno 23 febbraio andante, alle ore 10, in Reggio Emilia, nella sala della Giunta municipale, si terrà un unico esperimento d'asta pubblica, a termini abbreviati a giorni cinque, a schede

segrete, secondo il metodo di cui all'art. 87, lettera A, del regolamento 4 maggio 1885, n. 8074, per l'aggiudicazione definitiva, seduta stante, al miglior offerente, dell'appalto delle opere e provviste riguardanti la sistemazione dell'ultimo tratto della strada vicinale della Valle, in frazione Roncocesi, di questo Comune, giusta progetto dell'Ufficio tecnico comunale in data 19 dicembre 1922, pei quali lavori è prevista una complessiva spesa di lire 155.857,50, alle condizioni del capitolato che, con la tariffa dei prezzi unitari, è fin d'ora depositato ed ostensibile presso la segreteria comunale.

Le offerte, stese su carta bollata da L. 2,40, dovranno contenere un ribasso percentuale su tutti i prezzi di tariffa.

Per l'ammissione all'incanto occorre il previo deposito presso l'Economato municipale di L. 4000 per cauzione provvisoria e di L. 2000 in conto spese contrattuali stanti a carico dell'aggiudicatario.

Trattandosi di Società cooperative legalmente costituite potrà prescindersi dal deposito di L. 4000 e la cauzione definitiva verrà costituita dalla ritenuta del 5 % sull'ammontare delle rate d'acconto.

Reggio Emilia, 13 febbraio 1923.

Il segretario generale
Luigi Grasselli.

Visto: Il sindaco
P. Petrazzani.

7735 — A pagamento.

Municipio di Tolentino

Avviso di concorso

In esecuzione delle delibere commissariali 3 e 27 gennaio u. s. debitamente ratificate dal sig. prefetto della Provincia

SI RENDE NOTO

che da oggi fino al giorno 20 marzo p. v. è aperto il concorso per titoli al posto di direttore dell'Azienda elettrica municipale.

Gli aspiranti dovranno far pervenire a questa Amministrazione comunale, entro il termine suddetto, la relativa domanda in carta bollata da L. 1,20, corredata dai seguenti documenti, regolari nel bollo e nella legalizzazione:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) id. di sana fisica costituzione;

c) id. penale;

d) id. di buona condotta;

e) id. di nascita comprovante l'età non inferiore ai 21 anni, nè superiore ai 40. Nessun limite massimo di età è stabilito per coloro che occupano stabilmente il posto di direttore presso consimili Aziende;

f) titolo minimo di studio; diploma in elettrotecnica conseguito in una delle Scuole industriali del Regno riconosciute dallo Stato;

g) certificati di pratica esercitata, per la durata di due anni almeno, presso qualche Impresa o Società costruttrice od esercente impianti elettrici.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso.

La nomina sarà fatta nelle forme e nei modi voluti dall'art. 4 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e dagli articoli 30 e 31 del relativo regolamento, nonchè in base al regolamento speciale per l'Azienda elettrica, votato dal Consiglio comunale nelle sedute 22 gennaio, 26 febbraio, 12 marzo e 27 aprile 1922, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 9 maggio detto anno, visto n. 6003, e tenute presenti le disposizioni del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1825.

L'eletto dovrà sottostare a tutte le prescrizioni della menzionata legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, del relativo regolamento e di quello speciale per l'Azienda elettrica, ed adempiere anche le nuove attribuzioni che l'Amministrazione comunale credesse affidargli in rapporto alla manutenzione di opere idrauliche e direzione di altri servizi municipalizzati come acquedotto, ecc.

Dovrà infine prestare una cauzione di L. 5000.

Lo stipendio annuo stabilito per il posto è di L. 10.800 soggetto alla ritenuta per l'imposta R. M e Cassa nazionale di previdenza, con diritto a dieci aumenti bi nnali del ventesimo.

Oltre allo stipendio l'eletto avrà diritto alla compartecipazione sugli utili dell'azienda ed alla indennità mensile per caro-viveri stabilita trimestralmente dalla Commissione Paritaria Nazionale speciale per le aziende elettriche municipalizzate.

L'eletto dovrà assumere il posto entro 15 giorni dalla partecipazione ufficiale di nomina, sotto pena di decadenza.

Tolentino, 15 febbraio 1923.

Il commissario prefettizio
Fresco.

7734 — A pagamento.

Municipio di Reggio Emilia

Proroga di asta pubblica

L'esperimento di asta pubblica, fissato per il 14 corrente, come da manifesto inserito nel n. 32 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, per l'appalto di opere e provviste riguardanti la sistemazione di un tratto del corso Garibaldi in questa città, è prorogato al giorno 20 febbraio 1923, ore 10.

Reggio nell'Emilia, 13 febbraio 1923.

Il segretario generale
L. Grasselli.

7736 — A pagamento.

Comune di Matino

Appalto della riscossione del dazio di consumo

AVVISO

di seguita aggiudicazione provvisoria

Si rende di pubblica ragione che essendosi oggi sperimentati i pubblici incanti per l'appalto della predetta riscossione, ne venne fatta provvisoria aggiudicazione al sig. Marsano Cosimo fu Pantaleone, per l'annuo estaglio di L. 60.000.

I fatali pe ciò per l'aumento in grado di ventesimo scadranno il dì 22 corrente, alle ore 5 pomeridiane precise.

Matino, 12 febbraio 1923.

Il segretario comunale
Giovanni Rochira.

Visto: il sindaco
Raffaele Asciutti.

7739 — A pagamento.

Comune di Roccadarce

Avviso d'asta

per miglioria per la vendita di n. 7564 matricine di quercia e cerro da utilizzarsi nella 2ª sezione del Bosco Coldragone

Si rende noto al pubblico

che, essendo state oggi provvisoriamente aggiudicate in vendita le n. 7564 matricine di quercia e cerro della 2ª sezione del Bosco Coldragone, di cui al 1° avviso in data 4 corrente, il termine utile per la presentazione di offerte in aumento non minori del ventesimo del prezzo di L. 44.200 scadrà alle ore 13 del giorno 26 corrente.

Roccadarce, 15 febbraio 1923.

Il segretario
Grimaldi

Visto: Il sindaco
E. Evangelista.

7759 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Foggia

Essendo stato in tempo utile prodotta offerta in grado di ventesimo dalla Cooperativa cavamonti e minatori di Manfredonia,

SI FA NOTO

che il giorno 1° marzo 1923, alle ore 11, si procederà all'incanto

definitivo, a termini abbreviati, sulla base dell'annuo canone ridotto a L. 15 988,50.
Cauzione provvisoria L 5000, fondo presuntivo spese contrattuali L. 3000.
Cauzione definitiva L. 17.000.
Capitolato visibile presso la segreteria provinciale dalle ore 9 alle 15 di ogni giorno, esclusi i festivi.
Foggia, 12 febbraio 1923.

Il segretario generale
A. Santoro

7757 — A pagamento.

Opera pia Antonio Emma Cerino Zegna
IN BIELLA

ESTRATTO DI AVVISO D'ASTA

Il notaio sottoscritto rende noto che il giorno 6 marzo 1923, alle ore 10, nella sede municipale di Trivero, procederà alla vendita volontaria al pubblico incanto degli immobili propri dell'Opera pia suddetta, siti nei comuni di Trivero, Crocemosso, Pianceri e Pray, mediante suddivisione in 31 lotti, come segue.

IN TRIVERO

Lotto 1 — Regione Varola o Prà Bocchio, a L 2663.
Lotto 2 — Regione Paradosso, a L. 5200.
Lotto 3 — Regione Baraggia o Nasco. a L. 1200.
Lotto 4 — Regione Baraggie o Pianelli, a L. 1150.
Lotto 5 — Regione Ronco e Prà Rosso, a L. 4020.
Lotto 6 — Regione Cantone Pot, a L. 1893.
Lotto 7 — Regione Cantone Pot o Prà Ros, a L. 10.000.
Lotto 8 — Regione Cantone Pot, a L. 83.500.
Lotto 9 — Regione Bastia, a L. 46.300.
Lotto 10 — Regione Bastia, a L. 33.650.
Lotto 11 — Regione Bastia, a L. 25.590.
Lotto 12 — Regione Bastia, a L. 17.100.
Lotto 13 — Regione Bastia, a L. 36.?20.
Lotto 14 — Regione Bastia, a L. 25.500.
Lotto 15 — Regione Bastia, a L. 11.740.
Lotto 16 — Regione Bastia, a L. 18.600.
Lotto 17 — Regione Ronco, a L. 6460.
Lotto 18 — Regione Colla, a L. 1500.
Lotto 19 — Regione Porcella, a L 3380.
Lotto 20 — Regione Riveri, a L. 3285.
Lotto 21 — Regione Riveri, a L. 530.
Lotto 22 — Regione Roviore, a L 33.800.
Lotto 23 — Regione Roviore, a L. 5000.
Lotto 24 — Regione Roviore. a L. 7200.

IN CROCEMOSSO

Lotto 25 — Regione Valle d'Amodè, a L 2825.

IN PIANCERI

Lotto 26 — Regione Vignona, a L. 800.
Lotto 27 — Regione Zanello Volpiana, a L. 3000.
Lotto 28 — Regione Verzura e Pianazza, a L. 1680.
Lotto 29 — Regione Rondello, a L. 320.
Lotto 30 — Regione Gemme, a L. 590.

IN PRAY

Lotto 31 — Regione lungo la strada Coggiola, a L. 400.

La vendita seguirà all'incanto, col sistema della candela vergine, e colle norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato.
Per adire all'incanto occorre il deposito di tre decimi del prezzo di estimo.
Saranno osservate le clausole e condizioni dell'avviso d'asta in data d'oggi, a firma del sottoscritto.
Documenti visibili presso il sottoscritto in Biella, via Umberto n. 62, e presso il geom. Castelli in Trivero Oro.
Pralungo, 5 febbraio 1923.

Craveia Cesare
notaio.

7760 — A pagamento.

Provincia di Mantova

CONGREGAZIONE DI CARITA'
VIADANA

Avviso per miglioria di ventesimo

Nell'esperimento d'asta del giorno 10 febbraio 1923 per la seiennale affittanza 1923-929 della possessione Dondi (escluso il Campo Laghi) di proprietà dell'Orfanotrofio femminile e della superficie di Ea 17.54.60, si è fatto luogo all'aggiudicazione provvisoria al canone annuo di L. 30.000.
Si avverte pertanto che a norma del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato, il termine utile « fatali » per fare e ricevere offerte di almeno un ventesimo di miglioria sul canone anzidetto scade col mezzogiorno di sabato 3 marzo 1923.
Le offerte debbono essere accompagnate dal prescritto deposito di L. 7000 e dalla dichiarazione di cui è cenno nell'avviso di primo esperimento 29 dicembre 1922.
Viadana, 14 febbraio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. Eugenio Giani.

7762 — A pagamento.

CONGREGA DI CARITA'
Resina

1° AVVISO D'ASTA
per la vendita di beni immobili. a seguito di riduzione di decimi

In esecuzione della deliberazione 14 ottobre 1922, ed in conformità di capitolato del 9 agosto 1922, e dei precedenti avvisi.
Si rende noto
che nel giorno 10 di marzo 1923, alle ore 10 con continuazione nei giorni successivi, innanzi al presidente od a chi per esso, nei locali del a Congrega, sito nel palazzo comunale di Resina, si procederà alla pubblica gara a candela vergine per la vendita di immobili, distinti in quindici lotti.

Lotto 1.
Fondo a monte della Chiesa di Pugliano, il fronte sulla via Canalone, lunghezza m. 28, superf. mq. 730, L. 10.950.

Lotto 2.
Zona attigua alla precedente, m. 29, superf. mq. 9309, L. 13.950.

Lotto 3.
Zona ad angolo fra via Canalone e San Marco, m. 41, superficie mq. 1000, L. 18.000.

Lotto 4.
Zona di seguito sulla via San Marco, m. 32, superficie mq. 950. L. 11.400.

Lotto 5.
Zona di seguito sulla via San Marco, superf. mq. 850, L. 10.200

Lotto 6.
Zona ad angolo fra via San Marco e via Osservatorio, mq. 1170, L. 21.100.

Lotto 7.
Fondo sito in Castellammare di Stabia, contrada Schiza, partita catastale 307, fol. 3°, limitata al mappale 11, are 82,90, col diritto ad un terzo della stalla, col peso di L. 31,87 annue ai Pellegrini di Napoli, L. 55.923,60.

Lotto 8.
Zona attigua limitata al mappale 18, are 79,70, coi diritti e pesi come al precedente, L. 36.551,10.

Lotto 9.
Fondo sito in Resina, contrada Bosco Catena, in catasto partita n. 632, are 24, 2, con terranei 3, cisterna, cucina ed altri comodi rurali, L. 8537,20.

Lotto 10.
Secondo appezzamento attiguo privo di case, are 26,91, particella n. 98, L. 5290,60.

Lotto 11.

Territorio in Resina, contrada «Genovese» in catasto partita 632, particella 31, are 20,17, L. 3880,10.

Lotto 12.

Territorio in Resina contrada «Trentola» limitato alla particella n. 143, fol. 8, are 13,34, L. 3164,70.

Lotto 13.

Seconda zona, particella 88, con terraneo, are 48,79, L. 11,375.

Lotto 14.

Basso alla via Pugliano in Resina, cortile Muletta a sinistra della scala, L. 2364.

Lotto 15.

Basso, stanza superiore alla Via Trentola, cortile Panzone, L. 1960.

Gli atti sono visibili nella Congregazione nelle ore di ufficio.

Resina, 13 febbraio 1923.

Il presidente
cav. Gaetano Cacciottoli.

Il segretario
dott. Pasquale Borrelli.

7758 — A pagamento.

(3ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Compagnia «Assicurazioni Generali di Venezia» fa noto che la signora Ada Bolchini nata Dell'Acqua di Carlo, assicurata con la polizza n. 93885/33931 emessa il 19 maggio 1909 per L. 25.000, le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Compagnia suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta, a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Compagnia potrà rilasciarne un duplicato.

Roma, 14 dicembre 1922.

Per le Assicurazioni Generali di Venezia
l'agente generale
Ciarlini.

5686 — A pagamento.

Cassa depositi e prestiti Associazione parroci

Società cooperativa fondata nel 1921
con sede sociale in TORINO in via Giovanni Prati n. 2

I Rev.mi soci sono invitati alla prima assemblea generale ordinaria che si terrà alle ore 9,30 del giorno 15 marzo, nel salone Associazioni cattoliche, corso Oporto n. 11-bis, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Presidenza.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei consiglieri e sindaci.
5. Limite massimo attivo e passivo.
6. Interessi attivi e passivi.
7. Proposta modifica art. 16 statuto.
8. Progetto, acquisto sede sociale.
9. Eventuali proposte.

Trascorsa un'ora da quella fissata l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il Consiglio d'amministrazione.

7727 — A pagamento.

Avanti il R. tribunale civile di Ancona

Ad istanza del sig. Amato Beducci, quale amministratore dell'eredità Alberici, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della Commissione in data quattro marzo 1921, domiciliato in Ancona ed elettivamente nello studio dell'avv. Luigi Carloni, dal quale viene rappresentato anche in virtù di procura 18 febbraio 1917, rogito Daretti Innocenzo.

Io infrascritto ufficiale giudiziario addetto al R. tribunale civile di Ancona.

Ritenuto che con sentenza del 14 agosto 1857 del già tribunale civile di prima istanza di Ancona si formava una graduatoria per l'assegnazione di sussidi do ali di scudi 200 ognuno (oggi L. 1064) che secondo la disposizione testamentaria della fu Piera Alberici dovevano corrispondersi con le rendite del suo patrimonio alle zitelle provenienti dalle famiglie ivi menzionate.

Attesochè tanto nella detta graduatoria, quanto nelle graduatorie precedenti formate dallo stesso tribunale nel 22 giugno 1799 e 27 giugno 1817, come pure in una sentenza della Corte di appello di Ancona del 22 aprile 1866, per essersi estinte le famiglie nominate dalla testatrice, si riconosceva il diritto a conseguire il detto sussidio dotale in quelle zitelle, che avessero dimostrato la loro discendenza dalle famiglie e persone comprese nelle precedenti graduatorie, e la loro parentela con le famiglie e persone suddette con preferenza in ragione della data di nascita.

Attesochè essendo esaurita anche l'ultima graduatoria del 1857, sia necessario formarne un'altra per stabilire il grado competente a coloro che aspirano al conseguimento di detto sussidio, di cui taluni hanno già fatto richiesta.

Attesochè per tale effetto dall'intestato tribunale con decreto 6 agosto 1921 venne autorizzata la citazione per proclami mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari delle Provincie di Ancona, Perugia, Pesaro, Bologna, Ferrara e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno come si praticò nelle precedenti graduatorie, oltre la citazione personale dei rappresentanti le famiglie Stelliti-Cesi, Giacobini e Ravaglia, assegnando per comparire il termine di giorni trenta, oltre la nomina di un curatore speciale ai futuri chiamati in persona dell'avv. cav. Ruggero Fazi.

Attesochè per la non comparizione sulla prima citazione sia necessario intimare la seconda con la dichiarazione che non comparendo si proseguirà la causa in contumacia.

Per tali motivi ed altri da dedursi ho citato a comparire avanti il R. tribunale civile di Ancona nella prima udienza dopo trenta giorni dall'inserzione dell'atto presente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno con avvertenza che le udienze civili si tengono il martedì e il venerdì, alle ore undici, tutti coloro che ritengono di aver diritto a conseguire il sussidio dotale Alberici e partecipare alla nuova graduatoria, come ho citato Barbara Stelluti Jometti in rappresentanza delle famiglie Stelluti-Cesi, domiciliata in Roma, via del Tritone n. 185, o chi per essa, quale citazione ho intimato allo scopo che gl'interessati presentino nei modi di legge i documenti comprovanti il diritto al sussidio dotale Alberici, ed in base dei medesimi sentirsi formare la nuova graduatoria, e quanto alle spese siano prelevate sulle rendite del eredità Alberici sulla base del resoconto che sarà presentato, e sia per l'effetto emanato ogni altro provvedimento che di ragione e di legge.

Sono esibiti nella cancelleria del detto tribunale i documenti richiamati di sopra.

7655 — A credito — Art. 6098 C.

ADOZIONE

Si rende noto che la Corte di appello di Milano, con decreto 7 febbraio 1923, ha fatto luogo all'adozione di Almaviva Vittorio Alessandro, figlio naturale di Giuseppe e di madre ignota, nato a Rapallo il 6 marzo 1904 e residente a Milano, da parte di Moro rag. Giuseppe dei furono cav. Roberto e Leonarda Amari, nato a Cosenza il 3 settembre 1870 e residente in Milano, Foro Bonaparte n. 69.

Milano, 9 febbraio 1923.

Il cancelliere
Cecchini.

7649 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Su ricorso 29 novembre 1922, di Lupo Lucia fu Luigi, residente in Moriondo Torinese, il tribunale di Torino con decreto 5 dicembre 1922 ordinava che venissero assunte informazioni, a sensi dell'art. 23 Cod. civ., sul signor Lupo Sebastiano fu Luigi, già residente in Moriondo Torinese, poi emigrato in Francia e quindi nell'America del Nord.

Avv. Pietro Vincenzo Roz.

7714 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

che, con provvedimento della R. Corte d'appello di Bologna in data 15 dicembre 1922 è stato dichiarato farsi luogo alla adozione ad ogni effetto di legge delle sorelle De Vigiliis Lucia maritata Sbisà ed Amalia maritata Alinei del fu Raffaele e della fu Mattei Maria, nata a Bologna la prima il 28 luglio 1892 e la seconda il 9 agosto 1891, per parte del cavaliere Mattei Francesco fu Pietro e fu Burzi Amalia nato a Bologna il 13 dicembre 1861, ivi dom., celibe, possidente; quale adozione fu consentita con atto ricevuto dal primo presidente di detta Corte il 3 novembre 1922.

G. Orefice, notaio.

7740 — A pagamento.